

N. 6066/2023 R.G. notizie di reato
N. 5443/2023 R.G. GIP
N. 1432/23 Decreto penale

D.P. esecutivo il 16/12/2023
N. / Campione penale
pagamento pena in misura ridotta come da
Opposizione presentata il 11/12/2023 retroscritta
da _____

Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI VERONA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

DECRETO PENALE DI CONDANNA
- art. 460 c.p.p. -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Maria Cecilia Vitolla:

letti gli atti del procedimento sopra rubricato ed esaminata la richiesta del Pubblico Ministero nei confronti di:

_____ , nata a Verona il 29.03.1979 e ivi residente in via _____
con domicilio eletto presso il difensore di fiducia;
difesa dall'avvocato Invidia Antonio del Foro di Verona.

IMPUTATA

del delitto di cui all'art. 348 c.p.

perché, senza essere munita del titolo abilitativo necessario riceveva, all'interno del negozio "OTTICA _____", il cliente _____ che riferiva di essere di avere una familiarità per glaucoma ed al quale misurava la pressione degli occhi
IN CASTEL D'AZZANO, 13 SETTEMBRE 2022.

Ritenuto che il fatto contestato risulta provato dagli atti contenuti nel fascicolo;

considerato che la pena pecuniaria richiesta appare, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. congrua ed adeguata alla concreta entità del fatto.

P.Q.M.

Condanna: _____ alla pena di Euro 5.300,00 di multa.

(pena base: mesi 6 di reclusione ed Euro 10.000 di multa;

ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 bis c.p.: mesi 4 di reclusione ed Euro 7.000 di multa;

ridotta della metà ai sensi dell'art. 459 co. 2 c.p.p.: mesi 2 di reclusione ed Euro 3.500 di multa;

sostituita, secondo il criterio di conversione di Euro 30 per giorno di pena detentiva, alla luce della nuova formulazione dell'art. 459 comma 1 bis c.p.p. e richiamata sul punto la nota della Procura prot. 340/23 del 20.01.2023: Euro 1.800,00).

Visto l'art. 133 *ter* c.p. dispone che la pena irrogata venga pagata in n. 10 rate mensili di pari importo ciascuna.

Visto l'art. 460 lett. b-ter) c.p.p. è fatta salva la possibilità per il condannato di effettuare il pagamento in misura ridotta pari a Euro 4.240, 00 di multa (Euro 5.300, 00 di multa ridotta di un quinto) entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto.

LA NON MENZIONE CONSEGUE PER LEGGE (art. 24 co. 1 lett. e) d.P.R. n. 313/2002).

AVVERTE

- Che il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese di procedimento né l'applicazione di pene accessorie. Esso, anche divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e nel termine di 5 anni, quando trattasi di delitto, ovvero di due anni, quando trattasi di contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole; in questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è, comunque, di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (art. 460 co. 5 c.p.p.).
- Che l'imputato ha la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
- Che l'imputato può effettuare il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, come indicato in dispositivo, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione.
- Che l'imputato, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, senza formulare l'atto di opposizione; che l'imputato con l'istanza può chiedere un termine di 60 giorni per depositare la disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'art. 56 bis primo comma e il programma dell'ufficio di esecuzione e penale esterna; trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto penale di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; in difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.
- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria possono proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione del decreto, con dichiarazione da depositare nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi.
- Che l'imputato può chiedere con l'opposizione: il giudizio immediato (art. 461 c.p.p. per i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare) o l'emissione di decreto che dispone il giudizio (art. 557 c.p.p. in tutti gli altri casi); ovvero il giudizio abbreviato (artt. 438 e 557 c.p.p.) o l'applicazione della pena (artt. 444 e 557 c.p.p.) o la sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p.) o presentare, ove ne ricorrano i presupposti, domanda di oblazione (art. 557 c.p.p. e art. 141 comma 3 D.lgs. 271 del 1989).
- Che nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione (art. 557 co. 2 c.p.p.).
- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria ha facoltà di nominare un difensore e che questi, durante il termine per proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella Cancelleria, degli atti del fascicolo (art. 140 d.lgs. 271 del 1989).
- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria qualora non sia stato invitato prima, deve dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento, con dichiarazione resa nella Cancelleria di questo Ufficio o del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite per l'imputato, nel luogo in cui il decreto è notificato, (art. 161 c.p.p.) e per il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, mediante deposito in cancelleria (art. 154 c.p.p.).

ORDINA

l'esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato.

Verona, 30 NOV 2023

Il Funzionario Giudiziario
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Kozin DE



IL GIUDICE

Dott.ssa Maria Cecilia Vittoria

Depositato in Cancelleria il 30 NOV 2023

AVVERTENZA PER IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Il pagamento dovrà essere effettuato presso Ufficio Postale o sportello bancario con modello F23, come da fac-simile allegato, debitamente compilato con i dati anagrafici, i codici ivi indicati, l'importo della pena corrispondente al codice tributo ed il numero di R.G. G.I.P.

Effettuato il pagamento, il modello F23 dovrà essere tempestivamente depositato presso l'Ufficio Decreti Penali - Ufficio G.I.P. del Tribunale di Verona (Ingresso 10) o, in alternativa, spedito con raccomandata A/R all'Ufficio GIP - Tribunale di Verona, Corte Zanconati 1 - CAP 37122 VERONA

MODALITA' PER IL PAGAMENTO DELLA PENA INTERA

La riscossione delle somme dovute in esecuzione del presente decreto penale di condanna avverrà a mezzo ruolo esattoriale, in osservanza della vigente normativa (art. 227 ter d.P.R. n.115/2002 T.U.S.G.)

Attendere la notifica della relativa cartella di pagamento.

1632

DP 1432/23

Pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto effettuato nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto penale, con rinuncia all'opposizione, ai sensi dell'art. 460 lett. h-ter) c.p.p.

Notificazione del decreto penale n. 1432/23 in data 30.11.2023

Pagamento di € 4.240,00 con mod.F23 in data 11.12.2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela Karin 